



Istituto Comprensivo Badolato

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Via Nazionale snc - 88060 - BADOLATO (CZ) Tel. 0967814185 - Fax 0967811939

Posta istituzionale: czic81007@istruzione.it - czic81007@pec.istruzione.it

Sito web: www.icbadolato.edu.it

Codice meccanografico: czic81007 - Cod. Fis. 97035190798



Ministero dell'Istruzione

APPENDICE 6

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

PREMESSA

Il presente Regolamento, si pone come obiettivo quello di contribuire a rendere la scuola una comunità educante di dialogo, di ricerca, di serena convivenza, di apprendimento; comunità in cui si osservano le normali regole di comportamento del vivere civile, nel rispetto dei diritti e dei doveri dello studente. Questo documento è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle competenze e lo sviluppo della coscienza critica, in quanto comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, attraverso lo sviluppo di tutte le potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. In questo contesto tutti gli alunni/e rivestono un ruolo fondamentale, ed è quindi necessario che condividano e rispettano le regole stabilite, in quanto strumento per stabilire buone relazioni, prima che un limite e un fattore di sanzioni.

L'errore è sempre possibile: l'importante è vederlo come un'occasione di cambiamento e di crescita personale.

Il presente Regolamento di Disciplina dell'Istituto Comprensivo Statale "T. Campanella" di Badolato si ispira alle indicazioni contenute nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" della Scuola Secondaria, emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, integrato e modificato dal successivo D.P.R. n. 235/07, e ai successivi provvedimenti emanati dal MI.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento, di carattere generale, la Legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.

Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, su autonoma proposta degli Organi Collegiali della Scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

Nel presente Regolamento si individuano i diritti e i doveri i comportamenti che configurano mancanze disciplinari e gli organi competenti ad irrorare le sanzioni con il relativo procedimento, riferite ai seguenti aspetti:

- 1 frequenza alle lezioni;
- 2 rispetto nei confronti delle persone;
- 3 comportamento corretto;
- 4 rispetto delle norme di sicurezza;
- 5 utilizzo corretto delle strutture, attrezzature, macchinari e sussidi didattici;
- 6 cura dell'ambiente scolastico.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno dell'Istituto e l'infrazione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.

I provvedimenti disciplinari sono di norma temporanei, tempestivi e proporzionali all'infrazione, finalizzati ad una maggior responsabilità personale e ad un comportamento adeguato dell'alunno.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Interclasse (scuola Primaria) e dal Consiglio di classe (scuola Secondaria I grado) alla presenza delle diverse componenti (DS, docenti, genitori), quelle che comportano l'allontanamento oltre i quindici giorni e/o l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto. Per la scuola Secondaria di I Grado le sanzioni per le mancanze disciplinari connesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Per le mancanze disciplinari sono previste sanzioni articolate su vari livelli in funzione della gravità dell'episodio che ne ha determinato l'emanazione.

Art. 1 - DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. All'alunno è dovuto il massimo RISPETTO:

- tutto il personale della Scuola si relaziona con lui con un atteggiamento di fiducia e con un linguaggio appropriato;
- i docenti si occupano dell'alunno con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze;
- la Scuola predisponde un orario delle lezioni adeguato alle esigenze dell'alunno;
- il Consiglio di Classe concorda un carico di lavoro quotidiano e domestico equilibrato nell'arco della settimana.

2. L'alunno, nel gruppo dei pari, ha il diritto di essere accettato dai compagni e di essere integrato positivamente: i docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe.

3. L'alunno ha diritto alla tutela della riservatezza.

4. L'alunno ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità:

- la Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi;
- la Scuola attua un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno; favorendo iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.
- la Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e/o di sostegno. L'alunno ha diritto alla possibilità di scelta tra le attività integrative e facoltative offerte dalla scuola di concerto con i genitori.

5. L'alunno ha il diritto di acquisire una formazione integrale:

- la Scuola forma l'uomo ed il cittadino;
- la Scuola aiuta l'alunno ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé.

6. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico che gli vengono richieste di rispettare: la Scuola deve favorire la conoscenza dei suoi documenti fondamentali, come il Regolamento di Istituto, il PTOF, la Carta dei Servizi, il Patto di Corresponsabilità.

7. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere, in modo consapevole, gli obiettivi curriculare ed educativi che sono fissati per lui ed esplicitati nel PTOF:

-i docenti coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento stipulando con loro un contratto formativo;

-il Consiglio di Classe informa l'alunno ed i genitori sulla Programmazione educativa e didattica.

8. L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (atta ad individuare i punti di forza e di debolezza migliorandone il rendimento):

-il docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere;

-il docente provvede alla correzione delle prove di verifica prima della prova successiva, attivando processi di autovalutazione;

9. L'alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale:

-la Scuola offre all'alunno gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole, dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.

10. L'alunno ha diritto ad un ambiente salubre, sicuro ed adeguato degli ambienti scolastici e ad una valida informazione – formazione sulla sicurezza art. 20 D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.; la Scuola svolge attività di informazione sulla sicurezza.

11. L'alunno ha diritto all'utilizzo di una adeguata strumentazione tecnologica.

12. L'alunno ha diritto ad un servizio di sostegno e di promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 2 - DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel REGOLAMENTO di DISCIPLINA degli STUDENTI dell'ISTITUTO, nella consapevolezza che - in quanto soggetti portatori di diritti, ai quali è dovuto massimo rispetto - anch'essi sono tenuti a rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano.

Nello specifico, ogni alunno dovrà:

1. Arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni.

2. Frequentare con regolarità e impegnarsi nello studio.

3. Partecipare a tutte le attività didattico - educative, nei tempi e nei modi programmati dagli Organi Collegiali.

4. Giustificare assenze e ritardi. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e ritardi. Gli alunni in ritardo sono ammessi in classe, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore, con l'annotazione sul registro elettronico dell'orario di entrata e della motivazione del ritardo. Il ritardo reiterato sarà importante elemento di valutazione nell'attribuzione del voto di condotta. Tutti i giorni di assenza devono essere giustificati. Le assenze per motivi di famiglia devono essere giustificate con dichiarazione scritta dai genitori. Le assenze ingiustificate, saranno annotate sul registro dal coordinatore di classe che ne darà notizia, tempestivamente, ai genitori, con nota scritta, chiedendone la giustificazione ed informandoli che tali assenze costituiranno elemento per l'attribuzione del voto di condotta, in fase di valutazione.

5. Portare a scuola, ogni giorno, il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche.

6. Osservare il divieto di portare a scuola giochi ed oggetti di valore, non necessari all'adempimento dei normali compiti scolastici, o somme di denaro ingenti: nel caso di smarrimento o sottrazione, la Scuola non potrà essere ritenuta responsabile.

7. Svolgere i compiti (orali e scritti) assegnati (gli alunni sono tenuti ad informare, ad inizio lezione, il docente, di eventuali inadempienze relative allo svolgimento di compiti assegnati per casa).

8. Rispettare le consegne degli insegnanti.

9. Prestare l'attenzione necessaria alle attività programmate, partecipando alle lezioni con interventi opportuni ed evitando le occasioni di disturbo.

10. Avere cura della propria persona, dell'igiene personale e dell'abbigliamento nel rispetto della comunità di appartenenza.

11. Assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllo della voce, abbigliamento decoroso, consumo di pasti solo all'ora di ricreazione).
12. Utilizzare un linguaggio corretto, privo di insulti, bestemmie, volgarità e parolacce con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico.
13. Rispettare i compagni, evitando di compiere atti di bullismo (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica) o lasciare che altri li compiano.
14. Rispettare se stesso e, anche formalmente, il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, il personale ausiliario ed ogni altra persona, con la quale si troverà ad interagire, all'interno della scuola.
15. Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe e, al termine delle lezioni, uscire dalle aule, soltanto dopo il suono della campanella.
16. Osservare il divieto di allontanarsi dalla scuola, senza autorizzazione, durante l'orario delle lezioni.
17. Utilizzare i servizi igienici per reale necessità. Non è consentito, salvo in casi di assoluta urgenza, di servirsi dei bagni durante la prima e l'ultima ora di lezione. Potranno uscire dalla classe, per recarsi ai servizi, non più di due alunni per volta.
18. Tenere pulito ed in ordine il banco, l'aula, i corridoi, i bagni, i laboratori, la palestra e gli altri locali, conferendo i rifiuti negli appositi contenitori, tenendo conto della raccolta differenziata.
19. Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, i sussidi didattici, rispettando il patrimonio scolastico, riponendo, al loro posto, al termine delle esercitazioni, eventuali attrezzi o sussidi utilizzati. In caso di danni a beni comuni, saranno i genitori a risponderne in solido.
20. Rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in classe e a scuola. L'uso del telefonino è consentito solo in caso di ricerche funzionali all'attività, a seguito di esplicita richiesta del docente di classe. Nel caso di mancata osservanza del divieto, i cellulari saranno presi in custodia dal docente e restituiti alla fine della attività didattiche.
21. Evitare comportamenti che mettano in pericolo la sicurezza nella scuola (evitare di affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona, etc.).
22. Rimanere in classe, seduto al proprio posto, in caso di allontanamento del professore dall'aula, sotto la vigilanza del personale ausiliario.
23. Evitare comportamenti irresponsabili: falsificare il libretto delle giustificazioni; non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici; acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e, successivamente, divulgare tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, YouTube o altri siti Internet, violando le normative previste in tema di privacy e trattamento dei dati personali.
24. Evitare condotte illecite.
25. Sottrarre indebitamente somme di denaro, oggetti personali, materiale scolastico.

Art. 3 - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali dedurre che lo studente, per il quale si propone la sanzione, ha, effettivamente, commesso un'infrazione disciplinare.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento, può influire sulla valutazione del profitto, così come disposto dall'art. 4, comma 3, "Disciplina", del D.P.R. 24.06.1998 n. 249 - Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria.
4. Le sanzioni sono, sempre, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma, quest'ultima, di per sé, non giustifica l'infrazione. Non devono essere mortificanti, inutilmente ripetitive e possono essere convertite in attività a favore della comunità scolastica.
5. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

TITOLO II: LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 4 – AZIONI SANZIONABILI

Costituiscono mancanze ai doveri, sopra descritti, le seguenti azioni:

- Sottrarsi, sistematicamente, all’obbligo di fare i compiti a casa;
- Arrivare, frequentemente, in ritardo a scuola;
- Assentarsi senza giustificato motivo;
- Esprimersi in modo arrogante o utilizzare un linguaggio scurrile;
- Imbrattare l’ambiente scolastico, danneggiare strumenti della scuola e attrezzature didattiche dei compagni;
- Disturbare, ripetutamente, durante le lezioni;
- Violare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
- Assumere comportamenti che possono offendere le altrui convinzioni morali;
- Mancare di rispetto alla religione, alle caratteristiche etniche o individuali di insegnati, compagni ed ogni altra persona all’interno dell’istituzione scolastica;
- Offendere, verbalmente, o materialmente, i compagni, gli insegnanti, il DS, il personale scolastico o chiunque si trovi all’interno della Scuola;
- Danneggiare, volontariamente il patrimonio scolastico;
- Porre in essere qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica, atto ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale, comprese azioni che integrano condotte di bullismo e cyberbullismo.

Art. 5 – ORGANI

1. I docenti in servizio nell’Istituto Comprensivo andranno a registrare eventuali comportamenti scorretti assunti dagli alunni utilizzando il registro personale per indicare casi di negligenza (mancato impegno nell’adempimento del dovere scolastico) e il registro di classe per casi di scorrettezza nei confronti delle persone o delle cose.

2. Il coordinatore di classe/interclasse raccoglie e annota le irregolarità rilevate da qualsiasi docente sul registro di classe.

3. Il Consiglio di classe, in seduta straordinaria, composto da tutti i docenti della classe e allargata alla componente genitoriale e all’alunno interessato dispone:

- la sospensione dalla visita guidata;
- la sospensione dai viaggi d’istruzione;
- l’allontanamento dalle lezioni per un massimo di 15 giorni.

4. Il Consiglio d’Istituto, in seduta straordinaria, sentito l’alunno interessato dispone:

- l’allontanamento dalle lezioni oltre i quindici giorni;
- l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi.

5. L’organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:

- Dirigente Scolastico che lo presiede;
- n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;
- n. 2 docenti, nominati dal Consiglio di Istituto, su designazione del Collegio dei docenti.

Al Consiglio di Garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che comportano l’allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione.

Il Consiglio delibera entro quindici giorni successivi al ricorso. Il Consiglio di Garanzia decide su richiesta dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà sui conflitti che insorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del DPR 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Art. 6 - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Scuola PRIMARIA

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONE – INTERVENTO EDUCATIVO
Violazioni LIEVI 1. presentarsi a scuola in ritardo 2. presentarsi a scuola sprovvisti del materiale scolastico 3. non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione 4. rendersi protagonisti di interventi inopportuni (fare scherzi, giocare, chiacchierare) durante le attività scolastiche 5. non fare i compiti assegnati per casa 6. portare a scuola oggetti non pertinenti (giochi, materiali pericolosi, cellulari) 7. usare in modo improprio le attrezzature scolastiche	Le violazioni lievi comportano il richiamo orale e/o l'amonizione scritta da parte del docente che le ha rilevate. In caso di ammonizione scritta, la comunicazione deve essere controfirmata dal genitore. Le violazioni lievi, ma ripetute, comportano un'amonizione scritta sul registro, di tale ammonizione vengono informate le famiglie tramite comunicazione scritta. Tale comunicazione deve essere controfirmata dal genitore. La mancanza di cui al punto 6 comporta il ritiro degli oggetti che verranno conservati fino al ritiro da parte di uno dei genitori dell'alunno.
Violazioni GRAVI 1. disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione 2. mancare di rispetto al personale scolastico, ai compagni 3. assumere comportamenti di arroganza e insubordinazione con gli adulti 4. assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni 5. sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle degli altri, quelle della scuola; non rispettare il cibo durante la refezione 6. non osservare le disposizioni organizzative e di Sicurezza 7. reiterare comportamenti scorretti	Le mancanze gravi vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, riportata sul registro e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione. Nel caso di reiterazione dei comportamenti scorretti, in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze, verranno applicati i seguenti interventi educativi graduati: a) temporanea sospensione delle lezioni scolastiche, massimo 15 minuti, per consentire all'alunno una riflessione personale sul suo comportamento. Ognuno definirà in sicurezza le modalità di sorveglianza in quanto l'alunno dovrà comunque sempre essere vigilato e del fatto ne saranno informati per iscritto i genitori; b) convocazione scritta dei genitori per un colloquio con i docenti del team c) convocazione dei genitori per un colloquio con il DS.
Violazioni GRAVISSIME 1. sottrarre liberamente beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e della scuola 2. compiere atti di vandalismo sui locali, gli arredi o gli oggetti scolastici 3. insultare e umiliare i compagni (con aggravante se dirette ad alunni o persone diversamente abili e/o stranieri)	Le mancanze gravissime vengono punite con la sospensione di un'attività complementare, compresa un'uscita didattica o un viaggio d'istruzione; nel caso di mancanze molto gravi e reiterate, si prevede la sospensione delle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni con obbligo di frequenza.

<p>4. compiere ripetutamente e deliberatamente atti di violenza fisica sui compagni e sul personale scolastico</p> <p>5. compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone</p>	<p>I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Interclasse alla presenza di tutte le sue componenti; il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli, non è consentito astenersi, tranne nel caso di incompatibilità.</p> <p>Relativamente al punto 2 si prevede l'invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, con eventuale risarcimento dei danni</p> <p>Relativamente al punto 3 l'alunno viene invitato a presentare le proprie scuse al personale scolastico o compagni offesi.</p>
---	--

Scuola SECONDARIA I Grado

ASSENZE	INTERVENTO EDUCATIVO	SANZIONE
Fino a 5 giorni	Libretto delle giustifiche + autodichiarazione (per motivi di salute o per motivi diversi da quelli di salute) con la firma di un genitore o di chi esercita la patria potestà. Se lo studente dimentica la giustificazione dovrà provvedere entro il giorno successivo.	Se lo studente omette di presentare la giustificazione il giorno successivo al rientro, deve essere riportato dall'insegnante della prima ora di lezione " un richiamo scritto ".
Oltre 5 giorni continuativi (compresi i festivi)	Presentazione di un certificato medico il giorno stesso del rientro	Se lo studente omette di consegnare il certificato medico il giorno stesso del rientro è ammesso in classe con riserva (previa annotazione sul registro). Qualora l'alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione il docente della prima ora segnalerà all'Ufficio di Presidenza il nominativo e l'Ufficio di Segreteria provvederà all'invio di una comunicazione scritta, anche via email, alla famiglia
Dopo 4 giustifiche	Informare tempestivamente il Dirigente Scolastico per un incontro con la famiglia.	Annotazione sul registro
Gli alunni che si assentano, a causa di malattia, per una durata superiore a ¼ del monte ore annuale personalizzato, saranno ammessi alla classe successiva valutate le eccezionali motivate deroghe, a condizioni che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa o il proseguo degli apprendimenti.		

In caso di assenza prolungata per motivi familiari, il genitore deve comunicare per iscritto le motivazioni di tali assenze e definire con gli insegnanti accordi organizzativi

MANCANZE DISCIPLINARI	INTERVENTO EDUCATIVO	SANZIONI
<p>Violazioni LIEVI</p> <p>1.Presenza saltuaria in ritardo dalle lezioni senza validi motivi 2.Disturbare lo svolgimento quotidiano delle lezioni 3.Assumere comportamenti non corretti durante le lezioni, al cambio dell'ora e negli spostamenti interni ed esterni 4.Portare oggetti non pertinenti con le attività scolastiche</p> <p>Violazioni GRAVI</p> <p>1.Assenze ingiustificate, lunghe e ripetute 2.Ingresso in ritardo sistematico alle lezioni 3.Esprimersi in modo volgare 4.Mancare di rispetto al personale scolastico e ai compagni (atti di bullismo o cyberbullismo) 5.Rovinare per negligenza arredi o altri oggetti di proprietà della scuola o di terzi 6.Reiterare comportamenti scorretti 7. Assenza ingiustificata anche di un solo giorno (di cui nemmeno la famiglia ne è a conoscenza) 8. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici: a) Si rifiuta di consegnare il cellulare al docente della prima ora b) Utilizza il cellulare in classe o a scuola c) Usa altri dispositivi audio o video.</p>	<p>Comunicazione scritta alla famiglia Comunicazione scritta alla famiglia Comunicazione alla famiglia e convocazione per un colloquio Comunicazione alla famiglia</p> <p>Convocazione del Consiglio di classe, in seduta straordinaria, con la presenza di tutte le sue componenti e presieduto dal DS per adottare il provvedimento sanzionatorio. <i>La sanzione è adottata previa audizione dell'alunno coinvolto e previa informazione alla famiglia.</i></p>	<p>Annotazione sul registro da parte del docente Annotazione sul registro da parte del docente Rimprovero orale e/o scritta annotazione sul registro secondo la gravità dell'infrazione Annotazione sul registro da parte del docente o del coordinatore</p> <p>Comunicazione scritta alla famiglia e annotazione sul registro. Ammonizione scritta riportata nel registro di classe con informazione al coordinatore di classe e relativi provvedimenti di seguito indicati: sospensione da attività specifica o da uscita didattica o viaggio di istruzione. Sospensione per un periodo non superiore a 15 giorni con o senza obbligo di frequenza.</p>

<p>Violazioni GRAVISSIME</p> <p>1. Insultare e umiliare i compagni e ogni altra persona con aggravante se dirette ad alunni o persone diversamente abili e/o stranieri</p> <p>2. Compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona (gravi atti di bullismo e cyberbullismo)</p> <p>3. Reiterare costrizioni a danno dei compagni o di terzi per sottrarre materiale, compiti da copiare per casa, altro...</p> <p>4. Non osservare le disposizioni relative alle norme di sicurezza</p> <p>5. Fare uso di oggetti pericolosi</p>	<p>Convocazione del Consiglio di classe, in seduta straordinaria, con la presenza di tutte le sue componenti e presieduto dal DS per adottare il provvedimento sanzionatorio.</p> <p><i>La sanzione è adottata previa audizione dell'alunno coinvolto e previa informazione alla famiglia.</i></p>	<p>Sospensione per un periodo non superiore a 15 giorni senza obbligo di frequenza</p>
<p>6. compiere ripetutamente e deliberatamente atti di violenza fisica e verbale sui compagni e sul personale scolastico (anche attraverso forme gravi di cyberbullismo)</p> <p>7. compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone</p> <p>8. Messa in atto di reati che comportano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento, etc.)</p> <p>9. Reiterazione di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.).</p> <p>10. Messa in atto di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale.</p>	<p>Convocazione del Consiglio d'Istituto e, previa audizione dell'alunno coinvolto e dei suoi genitori, adozione del provvedimento sanzionatorio.</p>	<p>Sospensione per un periodo superiore a quindi giorni senza obbligo di frequenza</p> <p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico.</p> <p>Esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.</p> <p>Segnalazione alle forze dell'ordine e/o segnalazioni ai servizi sociali.</p> <p><i>Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.</i></p>

Art. 7 - PROVVEDIMENTI ALTERNATIVI ALL' ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

1.La violazione dei doveri individuati dal presente Regolamento, comporta, secondo la gravità della mancanza, previo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni sotto riportate:

- Richiamo verbale;
- Consegnata svolgere in classe;
- Consegnata da svolgere a casa (ricerca, produzione di un elaborato, composizione scritta o artistica, in aggiunta ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione e che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti);
- Ammonizione scritta sul registro di classe;
- Avvertimento alla famiglia;
- Attività di natura scolastica, culturale, sociale, in favore della comunità scolastica;
- Divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione ed uscite didattiche;
- Divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche;
- Divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;
- Riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità e del decoro di locali ed attrezzature scolastiche;
- Risarcimento materiale del danno, con l'acquisto di oggetti, attrezzi o arredamenti equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti...
- Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a cinque giorni.

Il docente di classe assegna all'alunno l'attività scolastica sulle tematiche riconducibili all'infrazione, il divieto di partecipare a viaggi, visite ed uscite didattiche è imposto dal Consiglio di classe, la riparazione dei danni o il risarcimento materiale del patrimonio scolastico proposti dal Consiglio di classe, diventano esecutivi se sono accolti dall'alunno. Tutti i provvedimenti fino al punto cinque vengono comunicati per iscritto alla famiglia dal docente, tutti gli altri dal coordinatore di classe.

2. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente.

Art. 8 - ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA O SOSPENSIONE

1. Il provvedimento di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, o sospensione, può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari o nel caso di un numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro elettronico superiori a tre. Il provvedimento può prevedere una sospensione da 1 a 15 giorni. Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità della situazione.

2. Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni e, come tali, possono comportare una sanzione di maggiore gravità:

- L'intenzionalità del comportamento;
- La reiterazione del comportamento, nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
- Il concorso di più persone d'accordo tra loro;
- La testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;
- Precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
- L'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale si è sospesi dalle lezioni.

Art. 9 - ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

Lo studente può essere sospeso anche al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 10 - SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI COMMESSE DURANTE LE SESSIONI DI ESAME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il presente Regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame che verranno inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 11 - NORME GENERALI IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

- Le sanzioni disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità disciplinare dello studente, e devono specificare, in maniera chiara, le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse.
- Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.
- In caso di sospensione dello studente dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.
- Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia dello studente il provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio di Istituto.
- Nel periodo della sua assenza lo studente allontanato dalle lezioni ha il dovere di contattare i propri insegnanti e consultare il registro elettronico per acquisire informazioni necessarie sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe, per tenersi al passo dei compagni.
- Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica, al termine dell'anno scolastico, il periodo di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.
- I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica sono, a tutti gli effetti, giorni di assenza. E' compito dell'Organo disciplinare prestare una specifica e preventiva attenzione al periodo di giorni per i quali vuole disporre l'allontanamento dello studente, per evitare che la sospensione determini, quale effetto implicito e non voluto, il mancato raggiungimento del numero minimo di giorni di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e, quindi, il raggiungimento automatico di un numero di assenze tale da compromettere la possibilità, per lo studente, di essere valutato in sede di scrutinio.
- Al Consiglio di Garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che comportano l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati al Consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro quindici giorni successivi al ricorso.
- Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera, non essendo "dati sensibili". Nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, se nel testo del provvedimento si fa riferimento ai dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e si sostituirà con "omissis" l'identità delle persone coinvolte.
- Il cambiamento di Scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. E' compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell'eventuale sanzione inflitta.

Il presente Regolamento di Disciplina è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 27 gennaio 2021.

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

(D.P.R. 235 del 21/11/2007- Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24/6/ 1998 n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti, viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31/7/2008)

Art. 1 L'organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:

- Dirigente Scolastico che lo presiede;
- n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;
- n. 1 docente, nominati dal Consiglio di Istituto, su designazione del Collegio dei Docenti (sezione Scuola Secondaria di I grado), con il compito di segretario verbalizzante.

Art. 2 Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, due membri supplenti per la componente dei genitori che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall'incarico o incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell'alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente, che ha irrogato la sanzione, fosse membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.

Art. 3 L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni, per un periodo corrispondente al Consiglio di Istituto, solo per l'a. s. 2020/2021 entrerà in carica a seguito della delibera di approvazione del regolamento da parte del Consiglio di Istituto e della prima seduta utile del Collegio dei Docenti e rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Istituto.

Art. 4 L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola.

Art. 5 Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all'Organo di Garanzia entro dieci giorni dall'irrogazione del provvedimento disciplinare.

Art. 6 L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente Scolastico, ogni qualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori, mediante istanza scritta, indirizzata al presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni sul fatto in oggetto. La convocazione dell'Organo di Garanzia avverrà con un preavviso di almeno un giorno, a mezzo mail o fonogramma.

Art. 7 Le decisioni, in merito alle imputazioni, devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro quindici giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori.

Art. 8 Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente Scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti. Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione. Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente Scolastico.

Art. 9 Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.

Art. 10 Il Dirigente Scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predisponde e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria.

Art. 11 Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal Dirigente Scolastico, decidesse la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarebbe immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe, interessato; con conseguente annullamento degli atti già emessi.

Art. 12 Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, sarà data comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata. L'Organo di Garanzia potrà anche modificare la sanzione irrogata, offrendo allo studente la possibilità di convertirla in attività educativa all'interno della scuola.

Art. 13-Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

Il presente regolamento, che fa parte integrante del Regolamento di Disciplina, è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 27 gennaio 2021.